



**Città di
Borgomanero**



PIANO DELL'ARREDO URBANO

**REGOLAMENTO IMPIANTI PER AFFISSIONI
PUBBLICHE E PRIVATE E/O PUBBLICITA'**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del)

**23 marzo 2015
IL DIRIGENTE
F.to Manuelli Arch. Antonella**

PIANO DELL'ARREDO URBANO

REGOLAMENTO IMPIANTI PER AFFISSIONI PUBBLICHE E PRIVATE E/O PUBBLICITA'

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Impianti per affissioni pubbliche e private e/o pubblicitarie	pag. 3
Art. 2 - Ambito di intervento	pag. 3
Art. 3 - Modalità tecniche di presentazione	pag. 4
Art. 4 - Classificazione degli impianti pubblicitari	pag. 5
Art. 5 - Criteri generali di inserimento	pag. 5

Titolo II - Disposizioni particolari

Art. 6 - Impianti permanenti su preesistenza edilizia	pag. 6
Art. 7 - Impianti permanenti isolati	pag. 7
Art. 8 - Addensamenti pubblicitari	pag. 7
Art. 9 - Impianti temporanei di pubblicità	pag. 8
Art. 10 - Impianti di cartellonistica multimediale	pag. 8

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - IMPIANTI PER AFFISSIONI PUBBLICHE E PRIVATE E/O PUBBLICITA'

Gli impianti per affissioni sono i supporti atti ad ospitare manifesti cartacei o similari, sistematicamente applicati dal Servizio Affissioni o dalle imprese titolari delle concessioni affidate con le procedure di legge.

Per le affissioni di natura istituzionale o sociale, il Servizio affissioni svolge l'attività necessaria all'Amministrazione Comunale ed a tutti gli altri Enti Pubblici (Stato, Regione....) che ne fanno richiesta; per la restante parte di natura commerciale può farsi luogo l'affidamento a privati per l'effettuazione di affissioni dirette.

I formati utilizzabili sono esclusivamente:

- cm 70 x 100, cm 100 x 140, (piccoli)
- cm 140 x 200, cm 200 x 140, cm 200 x 280, (medi)
- cm 400 x 300, cm 600 x 300 (grandi).

I nuovi impianti per le affissioni su gambe dovranno essere della stessa tipologia degli impianti esistenti sul territorio (strutture semplici su pali verniciati di colore nero).

Per gli impianti murali sono previste le cornici in alluminio ad angoli arrotondati verniciate a polveri di colore nero.

Le intelaiature sul retro dei pannelli devono essere rivestite in modo uniforme e decoroso e debitamente verniciate.

Altre eventuali proposte tipologiche di maggiore pregio, se ritenuti utili da parte dell'Amministrazione, saranno verificate dall'ufficio comunale responsabile.

Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati di luci interne o di elementi illuminanti, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto (ad eccezione di quelli collocati sui muri di cinta e le recinzioni a giorno che al fine di limitare le sporgenze non possono mai essere dotati di luci interne).

Gli impianti murali dotati di luci interne non devono superare un ingombro massimo di cm 30.

Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo della ditta proprietaria o utilizzatrice, contenuto nella misura di cm 30 x 15.

Art. 2 - AMBITO DI INTERVENTO

La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di impianto preesistente, è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale elaborate al fine del riordino formale nel territorio.

L'autorizzazione è precaria ed è revocabile in qualunque momento l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative.

Le tipologie di impianti oggetto delle seguenti disposizioni sono quelle caratterizzate da ingombro fisico e risultano elencate e classificate all'art. 4.

La materia di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel relativo Regolamento comunale.

Per tutelare le risorse formali della Città, valorizzandone i caratteri specifici, è necessario che la collocazione di impianti pubblicitari tenga conto della qualità storico artistica e ambientale del tessuto urbano preesistente. A tale scopo sono riconosciuti come di particolare pregio gli edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", nonché tutti quegli edifici che per motivi di carattere storico, artistico, ambientale o documentario, costituiscono singolarmente o in quanto parti di complessi urbanistici o architettonici, le testimonianze di più elevato livello consegnateci dall'intero arco della storia, per i quali una corretta lettura degli esterni è indispensabile al godimento della loro immagine o alla comprensione del processo

delle trasformazioni che hanno definito la forma della Città. Si considerano di particolare interesse anche tutti gli edifici con valore ambientale o documentario, comprendendo in ciò quelli realizzati secondo regole edificatorie tradizionali, che se pure non presentano particolare aulicità, monumentalità o prestigio, caratterizzano con equilibrio e dignità ampie porzioni della Città (sistemazioni dell'800 o dei primi anni del 900 sino agli anni '30-'40).

Nel presente Regolamento vengono previste norme specifiche per gli ambiti ricadenti nei nuclei di antico impianto, nei nuclei cascinali e nelle aree agricole di interesse paesistico (così come individuati nella cartografia allegata al Piano Regolatore Generale Comunale – P.R.G.C. adottato con D.C.C. n. 17 del 19/03/2012) e nell'area semicentrale (così come individuata nello stralcio planimetrico allegato).

Art. 3 - MODALITÀ TECNICHE DI PRESENTAZIONE

Prima di installare o modificare qualsiasi impianto gli interessati devono presentare domanda in bollo. La stessa può essere prodotta in forma cartacea o in via telematica mediante posta elettronica certificata (p.e.c.).

Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su edifici sottoposti a vincoli la cui tutela non compete all'Amministrazione Comunale, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, l'autorizzazione e/o il parere scritto favorevole da parte dell'Ente competente che dovrà essere allegato alla predetta domanda. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su edifici sottoposti a vincoli la cui tutela è subdelegata all'Amministrazione Comunale, l'interessato dovrà produrre istanza per l'acquisizione dell'opportuna autorizzazione.

Per gli impianti da installare nei nuclei di antico impianto, nei nuclei cascinali e nelle aree agricole di interesse paesistico, verrà acquisito parere vincolante da parte della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s. m. ed i..

Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà comprendere la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione redatta sotto forma di autocertificazione nella quale il richiedente, consapevole della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni o attestazioni di fatti non più rispondenti a verità richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato adeguatamente e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e delle spinte del vento, in modo da garantire la stabilità in riferimento a quanto richiesto dal "Nuovo Codice della Strada" di cui al D.Lvo 285/92 e s. m. ed i. e dal "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" di cui al D.P.R. 495/92 e s. m. ed i.;
- 2) riferimenti catastali dell'immobile presso il quale si intende installare l'impianto al fine di verificare l'esatta ubicazione dello stesso e la presenza di eventuali vincoli;
- 3) nulla osta del proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio o dell'area interessata;
- 4) per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici dichiarazione di idoneità in conformità alle vigenti norme in materia, sulla sicurezza degli impianti, rilasciata dalla ditta che installerà l'impianto luminoso;
- 5) documentazione fotografica a colori della posizione richiesta. Le fotografie devono in ogni caso risultare tali da consentire una completa visione generale e di dettaglio della posizione in cui si intende installare l'impianto, con gli eventuali altri impianti esistenti;
- 6) documentazione grafica costituita da:
 - n. 4 copie del disegno dell'impianto, con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;

ed inoltre:

- per le collocazioni su edificio, rilievo della facciata interessata, o adeguata porzione di essa, con l'indicazione dell'esatta posizione dell'impianto e dell'altezza da terra;
 - per le collocazioni su sedime (pubblico o privato), rilievo quotato della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici..., distanza dal limite della carreggiata, da ulteriori impianti esistenti, cartelli stradali, intersezioni, impianti semaforici ecc.;
- 7) marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- 8) ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.

Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI PUBBLICHE E PRIVATE E/O PUBBLICITA'

Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti per affissioni oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo:

- IMPIANTI PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA (tabelloni murali e bacheche)
- IMPIANTI PERMANENTI ISOLATI (portamanifesti su palo, su gambe, a monolite, anche a bacheca)
- ADDENSAMENTI PUBBLICITARI
- IMPIANTI TEMPORANEI PER PUBBLICITA'
- IMPIANTI DI CARTELLONISTICA MULTIMEDIALE.

Con riferimento alla LUMINOSITÀ esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:

- Pubblicità non luminosa
- Pubblicità luminosa che a sua volta può risultare:
 - illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna),
 - riflesso (sorgente luminosa interna schermata),
 - indiretto (effetto luminoso in negativo)
 - a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente).

Qualunque altro tipo di impianto a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente negli articoli che seguono.

Eventuali deroghe, possono essere concesse per gli impianti da installare in particolari ambiti (ad esempio nei nuclei di antico impianto, nei nuclei cascinali e nelle aree agricole di interesse paesistico) nel caso in cui, il rispetto a quanto prescritto nel presente Regolamento comprometta il contesto architettonico nel quale si inseriscono.

Art. 5 - CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO

Tutti gli impianti devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'impianto o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 60 giorni se non verrà prodotta nuova dichiarazione.

Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'impianto (anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimenti), dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "statu quo ante".

Non è ammessa la conservazione di impianti inutilizzati per più di 60 giorni consecutivi.

In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti di alcun tipo su monumenti, fontane, alberi, arbusti e siepi.

Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti su colonne, su balastrate e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.

La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti.

Art. 6 - IMPIANTI PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA

Gli impianti permanenti su preesistenza edilizia per affissioni possono essere collocati su edifici esistenti, purché non si tratti di Chiese ed edifici sottoposti a vincolo o comunque di edifici di interesse architettonico e storico. Possono essere dotati di eventuale vetro di protezione (bacheca). A questi sono assimilati gli "espositori" a vetrinetta per le attività commerciali.

Sugli edifici posti all'interno dei nuclei di antico impianto e dei nuclei cascinali non sono ammessi nuovi impianti per affissioni su preesistenza edilizia. Gli impianti esistenti dovranno essere progressivamente sostituiti da impianti su gambe (stendardo) in modo da non creare danno alle architetture; tali impianti in ferro zincato verniciato di colore nero grafite con vetro di protezione, dovranno essere contenuti nella sagoma massima di cm 80 x 120 (h) e dovranno avere sporgenza massima dal filo della facciata non superiore a cm 10.

Per gli altri edifici si considerano i seguenti casi:

- edifici residenziali: non sono ammessi impianti per affissioni;
- edifici non residenziali: sono ammessi nuovi impianti in numero massimo di quattro per ogni edificio, anche di natura privata o commerciale (misure cm 70 x 100, cm 100 x 140, cm 140 x 200), da collocarsi sui pieni murari, senza interferire con eventuali elementi architettonici, in analogia con le insegne frontali.

In aggiunta a quanto previsto nel paragrafo precedente per edifici anche residenziali (ad esclusione degli edifici ricadenti nell'area semicentrale) nel caso in cui le facciate siano prive di finestrate e di decori o segni particolari progettati, possono essere collocate plance per grandi impianti per una superficie massima di mq 36, (pari a due impianti m 6 x 3) sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale, con un distacco dagli spigoli non inferiore a cm 50.

Per gli impianti sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è di cm 15 (cm 30 per quelli dotati di luci interne); per gli impianti accostati alla muratura, ma su supporti propri infissi sul terreno di pertinenza dell'edificio, la massima sporgenza, tutto compreso, è di cm 40.

Sui muri di cinta dei nuclei di antico impianto, dei nuclei cascinali e delle aree agricole di interesse paesistico sono ammissibili impianti solo per affissioni di natura sociale, istituzionale o ideologica con dimensioni cm 70 x 100 o cm 100 x 140, da collocarsi nel rispetto di eventuali lesene, riquadrature, zoccoli..., tenendo conto che non possono essere collocati più di due impianti ogni cento metri di muro disponibile.

Sui restanti muri di cinta del territorio comunale privi di decorazioni o segni particolari progettati sono ammesse plance per affissioni la cui altezza non può superare quella del manufatto edilizio e la superficie massima coperta deve risultare inferiore al 30% di quella totale.

Sulle recinzioni a giorno non sono ammessi impianti per affissioni.

Sulle coperture a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non sono mai ammessi impianti per affissioni.

Art. 7 - IMPIANTI PERMANENTI ISOLATI

Gli impianti isolati per affissioni (monofacciali, bifacciali, altro) possono essere collocati sui sedimi pubblici e privati.

Possono essere realizzati su monopalo, su gambe (standardo) o a monolite (totem), con eventuale vetro di protezione (bacheca).

La collocazione di ogni impianto deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso, e deve comunque determinare la proiezione a terra distante non meno di m 0,50 dalla carreggiata.

Se l'installazione è prevista sui marciapiedi va assicurato comunque il passaggio dei pedoni di larghezza di almeno m 1,50.

a) Nei nuclei di antico impianto, nei nuclei cascinali e nelle aree agricole di interesse paesistico è ammesso il mantenimento degli impianti esistenti, purché installati su portamanifesti di tipo unificato per il Comune di Borgomanero; sono inoltre ammessi nuovi impianti destinati all'esposizione di messaggi pubblici inerenti ad iniziative culturali, artistiche o comunque di interesse pubblico. Non sono ammessi impianti di grandi dimensioni.

b) Nell'area semicentrale sono ammessi di massima impianti paralleli al senso di marcia, a pannello cm 140 x 200 (standardo verticale), o trasversali al senso di marcia, a pannello cm 100x140 (standardo verticale); i supporti devono essere del tipo unificato per il Comune di Borgomanero. Ogni inserimento, singolo o in serie, deve essere definito con progetto atto a precisare le posizioni, le reciproche distanze e tale da coordinare formalmente nella scena urbana aspetti funzionali e ambientali. Nei viali alberati deve essere garantita la salvaguardia dell'apparato radicale - distanza minima della buca di scavo dal filo tronco superiore a m 3,00 - e la scansione ricorrente. Non sono ammessi impianti di grandi dimensioni.

c) Nelle altre aree sono inseribili anche gli impianti di formato cm 200 x 280, cm 400 x 300 e cm 600 x 300 della linea unificata per il Comune di Borgomanero, o altri verificati dall'ufficio comunale responsabile. Inoltre deve essere sempre osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada ed una distanza di almeno m 30 (per il formato cm 200 x 280) e m 50 (per i formati cm 400 x 300 e cm 600 x 300) da qualunque altro grande impianto.

Il livello del bordo inferiore di ciascun impianto dal suolo deve risultare compreso tra m 2,00 e m 3,00, e l'altezza massima di tutto il manufatto, supporti compresi, non essere superiore a m 6,50.

Se la collocazione risulta parallela all'asse viario in ogni postazione pubblicitaria sono ammessi un numero massimo di 4 manufatti che devono risultare regolarmente scanditi con un intervallo tra m 0,50 e m 1,00.

La collocazione può risultare anche perpendicolare o inclinata rispetto all'asse (comunque uguale per tutti gli impianti per tratti di via omogenei), in tale caso è possibile inserire solamente manufatti singoli (mono o bifacciali).

Non è ammesso:

- realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali,
- collocare impianti isolati sovrapposti.

Art. 8 - ADDENSAMENTI PUBBLICITARI

Si definiscono addensamenti pubblicitari le situazioni che nel territorio consentono localizzazioni intensive di impianti per affissioni.

Gli addensamenti pubblicitari, da realizzarsi sulla base di progetti integrati, possono essere localizzati:

- in tutto il territorio cittadino solo a schermatura temporanea (durata massima di anni 1) di visuali non coerenti (vuoti urbani e/o situazioni di disordine...);
- nella parte del territorio cittadino esterno ai nuclei di antico impianto, ai nuclei cascinali ed alle aree agricole di interesse paesistico, in aree a parcheggio di grandi centri commerciali, espositivi, sportivi o per il tempo libero.

Si determinano così situazioni a particolare vocazione pubblicitaria ove possono essere studiate soluzioni originali ravvicinate, sovrapposte (altezza massima m 8) in modi o posizioni indipendenti dai parametri di distanza reciproca indicati ai punti precedenti.

Art. 9 - IMPIANTI TEMPORANEI PER PUBBLICITA'

Gli impianti temporanei per affissioni, oltre che nei casi sopraindicati di addensamenti di schermatura, sono ammessi solo su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche) dove devono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno. Le quantità ed i parametri sono determinati dalle dimensioni del supporto ed in funzione della situazione ambientale.

Nei cantieri (ove gli spazi sono prioritariamente riservati alla Città e l'utilizzo privato può farsi luogo con apposita motivata concessione) non sono ammesse affissioni dirette su tavolati o su lamiere lisce, ondulate o grecate, ma devono essere previste apposite plance per garantire un'affissione ordinata.

Non sono ammessi impianti isolati temporanei per affissioni salvo che in caso di locandine o manifesti atti a segnalare manifestazioni di pubblico interesse, di formato massimo cm 70 x 100. Questi possono essere collocati nelle aree pedonali, ivi compresi i portici, su appositi supporti di tipologia unificata o di forma libera purché verificata dall'ufficio comunale responsabile.

Gli impianti temporanei per la pubblicità hanno una durata di anni 1.


Art. 10 - IMPIANTI DI CARTELLONISTICA MULTIMEDIALE

In tutto il territorio comunale possono essere altresì installati impianti di cartellonistica multimediale a condizione che vengano accuratamente progettati in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali, e che risultino rifiniti in modo accurato su tutte le fronti.

Le cornici e gli eventuali elementi di supporto dovranno essere di materiale pregiato e di colore nero.

Possono essere installati su preesistenze edilizie, in facciate prive di finestrate e di decori o segni particolari progettati, in funzione allo spazio disponibile, oppure isolati realizzati su monopalo, su gambe (standardo) o a monolite (totem) in conformità ai disposti del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso.

Le posizioni ed il dimensionamento di tali impianti dovrà essere concordato con gli uffici comunali responsabili.



Legenda:
PIANO DELL'ARREDO URBANO

- NUCLEO CENTRALE DI ANTICO IMPIANTO
- AREA SEMICENTRALE